Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 330

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 1° dicembre 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 330 DEL 1° DICEMBRE 1983:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 78: **Cassa depositi e prestiti: 13ª** estrazione di cartelle 7 % e 9ª estrazione di cartelle 9 %, effettuate nell'anno 1983.

(6357-6358)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° dicembre 1983, n. **651.**

Disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contenuti dell'intervento straordinario

L'intervento straordinario dello Stato nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è finalizzato al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori medesimi nel quadro dello sviluppo economico nazionale e si realizza, mediante interventi organici, straordinari e aggiuntivi, volti alla promozione, al potenziamento e allo sviluppo delle attività produttive, delle infrastrutture e dei servizi reali, al fine di garantire l'occupazione della manodopera, soprattutto giovanile.

In particolare, l'intervento straordinario prevede:

a) interventi organici consistenti nella realizzazione di opere pubbliche e di infrastrutture generali al servizio dello sviluppo civile ed economico, interventi diretti a favorire l'attrezzatura del territorio, soprattutto nelle zone interne, e la riorganizzazione dei sistemi urbani;

b) interventi finalizzati allo sviluppo delle attività produttive, ivi comprese le incentivazioni e le attività promozionali dell'iniziativa economica, dirette a migliorare l'utilizzazione delle risorse, anche naturali, storiche e artistiche, diffondere i servizi idonei ad accrescere l'innovazione tecnologica e la produttività, commercializzare e valorizzare la produzione, sostenere la ricerca e la sperimentazione;

c) attività di assistenza tecnica e di formazione dei quadri, funzionali agli obiettivi della presente legge, con particolare riguardo al raggiungimento di efficienti strutture gestionali per il potenziamento del sistema delle autonomie locali.

Art. 2.

Programma triennale

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentita la Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno, approva, per il periodo 1984-86, il programma triennale di intervento, con priorità alle azioni di maggiore rilievo a favore delle regioni e delle aree particolarmente svantaggiate.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede alla formulazione del programma di cui al comma precedente sulla base delle proposte delle regioni interessate dalla presente legge, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali.

Il programma disciplina le azioni organiche di intervento, individua le opere da realizzare, i soggetti pubblici e privati responsabili dell'attuazione del programma stesso e le modalità sostitutive nel caso di eventuali inadempimenti dei soggetti medesimi, stabilendo la quota finanziaria da assegnare ai singoli settori e formula altresì i criteri per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 44, primo comma, lettera *c*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Il CIPE, nell'approvare il programma, adotta, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, le misure per il coordinamento delle azioni statali, regionali e locali con gli interventi straordinari e con quelle degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli altri enti pubblici interessati, nonché con gli interventi finanziati dalle Comunità europee.

Il Ministro formula le proposte di coordinamento tenendo conto anche dei programmi delle amministrazioni statali e regionali interessate, ivi compresi quelli degli enti di cui al comma precedente.

Per il puntuale conseguimento degli obiettivi programmati, il Ministro indirizza e controlla l'attuazione del programma triennale.

Il programma triennale determina la quota di risorse da destinare alla realizzazione dei progetti regionali di sviluppo di cui al terzo comma del presente articolo, con particolare riferimento a quelli di sviluppo agricolo. Tale quota, che non può essere inferiore al 15 per cento dello stanziamento complessivo, è ripartita fra le regioni interessate, con le modalità indicate al secondo comma dell'articolo 44 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, in relazione a progetti approvati.

Sono considerate in eccedenza alla quota di cui al comma precedente le risorse destinate alla realizzazione dei piani e dei progetti di sviluppo di cui agli articoli 35 e 36 della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed analogamente quelle destinate, a norma dei rispettivi statuti regionali, alle regioni a statuto speciale.

Il programma triennale individua altresì le attività non più di competenza dell'intervento straordinario e definisce i criteri per la loro liquidazione.

Al fine di assicurare la coerenza della politica finanziaria dello Stato e delle regioni meridionali con gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il 30 giugno di ciascun anno, trasmette ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sulla base del programma triennale, le proprie indicazioni per l'elaborazione dei progetti di bilancio annuale e pluriennale, del disegno di legge finanziaria nonché delle programmazioni di settore disciplinate da leggi di spesa pluriennale.

Il CIPE, entro il 15 settembre, adotta su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno l'aggiornamento annuale del programma trien-

nale, nonché le conseguenti misure di coordinamento, nel quadro degli adempimenti di cui all'articolo 34 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 3.
Disciplina degli interventi

Le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le successive modificazioni ed integrazioni e le altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti la indicazione del termine 31 dicembre 1980, prorogato, da ultimo, con legge 30 aprile 1983, n. 132, fino al 30 novembre 1983, sono ulteriormente prorogate fino al 31 luglio 1984, con eccezione dello sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del medesimo testo unico.

Gli interventi di cui all'articolo 1 sono disciplinati dalle disposizioni di cui al comma precedente e dalle norme della presente legge.

Art. 4.
Disposizioni finanziarie

Per assicurare la continuità degli interventi straordinari nel Mezzogiorno è autorizzato, per il triennio 1984-86, l'ulteriore apporto di lire 15.040 miliardi — comprensivo della quota di cui al secondo comma dell'articolo 24 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 — in aggiunta alle somme già stanziate con precedenti disposizioni legislative riguardanti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno nonché all'autorizzazione di lire 1.800 miliardi di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1983, n. 132.

La somma di cui al precedente comma è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro nel periodo 1984-1988. La quota relativa all'anno 1984 è determinata in lire 1.660 miliardi. Alla modulazione della quota residua si provvede, per gli anni finanziari dal 1985 al 1988, con la legge finanziaria.

All'onere di lire 1.660 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1984, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, per il finanziamento di iniziative rientranti nei programmi di interventi può contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti (BEI), il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti è portato a scomputo dell'autorizzazione di cui al primo comma.

Art. 5.
Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° dicembre 1983.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 1983

PERTINI

CRAXI — DE VITO — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1983, n. 652.

Istituzione presso il Ministero dei lavori pubblici del ruolo speciale previsto dall'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e relativa dotazione organica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui all'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, che prevede l'inquadramento in distinti ruoli speciali del personale degli enti pubblici interessati a provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma, nonché di quello comunque destinato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, in base a leggi speciali, che non abbia trovato collocazione presso gli enti pubblici di cui alla tabella *A* della legge 20 marzo 1975, n. 70, ovvero che abbia esercitato la facoltà di opzione nei termini previsti dall'art. 21 della citata legge 20 marzo 1980, n. 75;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e 618;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, nel testo sostituito dall'articolo unico della legge di conversione 8 agosto 1980, n. 441;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, con particolare riguardo alla determinazione dello stato giuridico, nonché all'attribuzione dell'anzianità di qualifica;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visti gli articoli 9 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1981, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 106,

recante norme per la disciplina dell'inquadramento nei ruoli speciali delle amministrazioni dello Stato e le tabelle di equiparazione tra le qualifiche dell'ordinamento statale e le posizioni giuridiche rivestite dal personale negli ordinamenti di provenienza;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

In attesa che si provveda alla rideterminazione, per ogni qualifica, delle dotazioni organiche delle singole amministrazioni statali, in attuazione del disposto degli articoli 5 e 133 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è istituito presso il Ministero dei lavori pubblici, con decorrenza 1° gennaio 1981, il ruolo speciale previsto dall'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 2.

La dotazione organica del ruolo speciale di cui al precedente articolo è fissata nella tabella allegata al presente decreto.

Nel ruolo speciale è inquadrato il personale di cui al terzo comma dell'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, come integrato dall'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, assegnato agli uffici centrali e periferici del Ministero.

Art. 3.

L'inquadramento nel ruolo speciale è effettuato, con decorrenza 1° gennaio 1981 o con decorrenze successive in conseguenza dell'entrata in vigore di ulteriori provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma di enti pubblici, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, nelle qualifiche previste nella allegata tabella, sulla base della disciplina generale e delle tabelle di equiparazione fissate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981.

Art. 4.

Al personale inquadrato nel ruolo speciale istituito con il presente decreto si applicano le disposizioni sul trattamento giuridico ed economico di attività di servizio nonché quello di previdenza e di quiescenza vigenti per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 5.

Con successivi decreti del Presidente della Repubblica potranno essere apportate modifiche alla tabella allegata al presente decreto in conseguenza della necessità di inquadramenti da effettuarsi in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981 in qualifiche diverse o nella stessa tabella non previste, nonché in relazione al compimento di processi di mobilità connessi all'attuazione delle leggi di soppressione, scorporo o riforma degli enti pubblici, non definiti alla data di emanazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1983

PERTINI

NICOLAZZI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1983
Registro n. 11 *Lavori pubblici, foglio n.* 179

TABELLA

QUALIFICHE FUNZIONALI E DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Posizioni giuridiche dell'ente di provenienza	Posizioni nell'ordinamento statale	Dotazione organica
Geometra principale . .	Segretario tecnico principale R.T. 6ª qualifica funzionale	1
Operatore tecnico 8ª classe di stipendio	Coadiutore superiore R.T. 5ª qualifica funzionale	1
Archivista dattilografa 8ª classe di stipendio	Coadiutore superiore R.A. 5ª qualifica funzionale	1

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 26 novembre 1983.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Visto l'accordo, parafato a Bruxelles il 7 ottobre 1983, tra la C.E.E. e Macao per una limitazione quantitativa delle importazioni in Italia dei prodotti tessili della categoria 83 originari di Macao;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione di indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti a maglia non elastica né gommata (v.d. 60.05 cod. stat. 040, da 760 a 790, 810, 850, da 880 a 910) originari di Macao è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 e l'annesso II alla circolare n. 22/76, protocollo n. 349200, dell'8 novembre 1976, concernente il regime delle sorveglianze, vengono modificati nel senso sopra indicato.

Art. 2.

Restano valide le dichiarazioni di importazione vistate in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto dal terzo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 26 novembre 1983

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(6442)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 24 novembre 1983.

Determinazione del sovracanone in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice per il biennio 1° gennaio 1984-31 dicembre 1985.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, con il quale la misura del sovracanone annuo dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220 è stata rivalutata a L. 4.500 per ogni kW nominale, a decorrere dal 1° gennaio 1980;

Visto l'art. 3 della stessa legge con il quale viene demandato al Ministro dei lavori pubblici il compito di provvedere ogni biennio, con decorrenza dal 1° gennaio 1982, alla revisione della misura del suddetto sovracanone sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1981, numero 1488 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 30 novembre 1981) con il quale la misura del sovracanone annuo dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, è stato rivalutato per il biennio 1° gennaio 1982-31 dicembre 1983 in L. 6.052 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la nota n. 25475 del 16 novembre 1983 dell'Istituto centrale di statistica dalla quale risulta che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nel periodo ottobre 1981-ottobre 1983 è + 32,7% (trentaduevirgolasettepercento);

Considerato, pertanto, che la misura del detto sovracanone è da elevare da L. 6.052 a L. 8.031 per ogni kW di potenza nominale media per il biennio 1° gennaio 1984-31 dicembre 1985;

Decreta:

La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, è elevato, per il biennio 1° gennaio 1984-31 dicembre 1985 a L. 8.031 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.

Roma, addì 24 novembre 1983

Il Ministro: NICOLAZZI

(6464)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 novembre 1983.

Revisione della misura del sovracanone annuo su impianti idroelettrici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, col quale i sovracanoni annui, previsti dall'art. 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni, sono conferiti nella misura fissa di L. 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua con potenza superiore a chilowatt 220;

Visto l'art. 3 della stessa legge col quale viene demandato al Ministero delle finanze di provvedere ogni biennio, con decorrenza dal 1° gennaio 1982, alla revisione della predetta misura di sovracanone sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1981, numero 33199, con il quale la suddetta misura fissa di sovracanone è stata elevata, ai sensi del citato art. 3 della legge n. 925, a L. 1.614 per kW per il periodo dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1983;

Vista la nota 16 novembre 1983, n. 25474, dell'Istituto centrale di statistica dalla quale risulta che la variazione percentuale verificatasi, nel periodo ottobre 1981-ottobre 1983, nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già indice del costo della vita) è stata di + 32,7 per cento;

Considerato, pertanto, che la misura fissa di sovracanone, è da elevare, per il biennio 1983-84, da L. 1.614 a L. 2.141 per ogni chilowatt di potenza nominale media;

Decreta:

La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'articolo 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata, per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1985, a L. 2.141 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua con potenza superiore a chilowatt 220.

Roma, addì 19 novembre 1983

Il Ministro: VISENTINI

(6465)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 18 febbraio 1983.

Valore e caratteristiche di due francobolli appartenenti alla serie ordinaria avente come tematica « il Lavoro italiano nel mondo » e dedicati alle aziende italiane che operano all'estero nel campo dell'industria automobilistica.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica « il Lavoro italiano nel mondo »;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1982, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1983, fra l'altro, di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare tali francobolli alle aziende italiane che operano all'estero nel campo dell'industria automobilistica;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1584 del 18 gennaio 1983;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi due francobolli, nel valore unico da L. 400, appartenenti alla serie ordinaria avente come tematica « il Lavoro italiano nel mondo » e dedicati alle aziende italiane che operano all'estero nel campo dell'industria automobilistica.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 50,8 × 30; formato stampa: mm 46,8 × 26; dentellatura: 14¼ × 13¼; foglio: venti esemplari per ciascun soggetto, riuniti in un unico foglio di quaranta francobolli; policromia, ottenuta con quattro colori.

Le vignette riproducono una libera stilizzazione del mondo, con insediamenti industriali, e un particolare di un'immaginaria catena di montaggio.

Comuni ai due francobolli sono le leggende « IL LAVORO ITALIANO NEL MONDO », « L'INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA », « ITALIA » e l'indicazione del valore « 400 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, adddì 18 febbraio 1983

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANFREDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1983
Registro n. 37 Poste, foglio n. 241

(6386)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 ottobre 1983.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a trentasei mesi, con godimento 1° settembre 1983, emessi fino all'importo massimo di lire 2.750 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 713267/66-AU-46 del 12 agosto 1983, registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 1983, registro n. 40 Tesoro, foglio n. 2, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a tre anni, con godimento 1° settembre 1983, fino all'importo massimo di lire 2.750 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 12 agosto 1983, con il quale tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente sottoscritto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale n. 713267 del 12 agosto 1983, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a tre anni, con godimento 1° settembre 1983, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 2.750 miliardi, ammonta a nominali lire 2.750 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1983
Registro n. 45 Tesoro, foglio n. 40

(6411)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 2 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tacconi industrie laterizi di Pomezia, località Campo Selva, stabilimento di Giano dell'Umbria Bastardo (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 maggio 1982 al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tacconi industrie laterizi di Pomezia, località Campo Selva, stabilimento di Giano dell'Umbria Bastardo (Perugia), è prolungata al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Retificio camogliese dei F.lli Riccobaldi S.d.f., con sede e stabilimento in Camogli (Genova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 dicembre 1982 al 5 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. FIT - Ferrotubi di Colognola ai Colli (Verona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 gennaio 1983 al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maglificio Florentine Flowers di Lucca, e prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maglificio Florentine Flowers di Lucca, è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie e smalterie genovesi, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 27 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie e smalterie genovesi, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 26 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.C. - Società agricola calabrese, stabilimento di Taranto, e prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Neohm di Leinì (Torino), stabilimento di Saronno (Varese), è prolungata al 25 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Neohm di Leinì (Torino), è prolungata al 25 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Anic agricoltura, stabilimento di Manfredonia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1983 al 1° luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Anic agricoltura, stabilimento di Manfredonia, è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(6403)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di registrazione di presidi medico-chirurgici

Si comunica che con decreto ministeriale 8 ottobre 1983 è stata revocata la registrazione dei seguenti presidi medico-chirurgici:

Nome prodotto	Ditta	Numero di registrazione
Cleridermal	Magis farmaceutici, viale Europa, 36, Brescia	9570
Dodiform	Oridd, via A. Manzoni, 146/B	8074

(6395)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di polvere da caccia

La polvere da caccia denominata «TX», fabbricata dalla Société Nationale de Poudres et Explosifs di Parigi, è riconosciuta ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e classificata nella 1ª categoria - gruppo *A* - dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

(6421)

Autorizzazione alla sezione provinciale di Torino dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare un lascito.

Con decreto ministeriale n. 10.13378/10089.G.81 la sezione provinciale di Torino dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è stata autorizzata ad accettare il lascito disposto in suo favore dalla sig.ra Rosa Pelloux con testamento olografo 29 marzo 1974 pubblicato per atti del notaio dott. Giorgio Perotti al n. 100.616 di repertorio, registrato a Torino il 15 settembre 1976 al n. 29643/vol. 1328.

(6422)

Riconoscimento dell'artificio denominato «Razzetto con colpo» (Moon Travel Bottle Rocket W/Report)

Con decreto ministeriale n. 10.01450/XV.J.4 del 16 novembre 1983 l'artificio denominato «Razzetto con colpo» (Moon Travel Bottle Rocket W/Report) fabbricato nella Repubblica popolare cinese, è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritto nella categoria 4ª dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(6393)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Determinazione dell'indennità di carica spettante al commissario dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1983 ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al commissario dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, a decorrere dalla data di nomina del commissario stesso, è pari al trattamento economico iniziale del direttore dell'ente stesso (comprensivo dello stipendio iniziale annuo della tredicesima mensilità e dell'indennità integrativa speciale), maggiorato del 20%. Resta esclusa dal trattamento economico l'indennità di fine lavoro.

(6392)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Avviso di rettifica alla deliberazione 20 luglio 1983, relativa all'accertamento della sussistenza delle cause per l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni di cui alla legge n. 675/77. (Deliberazione pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» n. 242 del 3 settembre 1983).

Nella deliberazione citata in epigrafe dove è scritto «L.P. S.r.l. di Casapulla (Caserta) - 22 gennaio *1979*», leggasi: «L.P. S.r.l. di Casapulla (Caserta) - 22 gennaio *1980*».

(6457)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Riattazione di edifici pubblici e destinati ad uso pubblico facenti parte del patrimonio del comune di Napoli. (Ordinanza n. 21/83).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Vista la legge 11 aprile 1983, n. 114;

Vista l'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981 del commissario straordinario per le zone terremotate della Campania e Basilicata con la quale, tra l'altro, i comuni sono stati facultati ad eseguire i lavori di riattazione agli edifici pubblici ed adibiti a servizi pubblici;

Considerato che, in attuazione della norma predetta, il comune di Napoli ha eseguito lavori di riattazione agli edifici suindicati, ivi compresi gli edifici di culto;

Vista la nota n. 3033 del 31 marzo 1983, con la quale il comune di Napoli ha chiesto il rimborso delle spese sostenute per il programma d'intervento realizzato;

Ravvisata l'opportunità di definire, nel più breve tempo possibile, l'esame tecnico-amministrativo e contabile del predetto programma d'intervento;

Constatato che il locale provveditorato alle opere pubbliche per la Campania si è dichiarato disponibile ad eseguire, limitatamente alla città di Napoli, le incombenze suindicate;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

1) Il provveditorato alle opere pubbliche per la Campania provvede all'esame tecnico-amministrativo dei lavori di cui trattasi.

2) Il provveditorato predetto esamina gli atti relativi ai lavori di riattazione e ripristino, appone il visto di congruità dei prezzi e determina l'ammontare del contributo per gli interventi.

3) Il comune di Napoli è tenuto a trasmettere gli atti amministrativo-contabili al provveditorato alle opere pubbliche per la Campania per le incombenze indicate al punto 2).

4) La prefettura di Napoli può attribuire per l'esecuzione dei lavori anticipazioni al comune della predetta città nella sola ipotesi che la richiesta relativa sia preventivamente munita del parere favorevole del suindicato provveditorato alle opere pubbliche per la Campania.

Il comune di Napoli è tenuto a presentare documentato rendiconto a norma delle vigenti disposizioni alla prefettura di Napoli.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1983

Il Ministro: SCOTTI

(6419)

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione alla vendita in cartone politenato dell'acqua minerale «Rocchetta» di Gualdo Tadino

Con decreto del presidente della giunta regionale 4 novembre 1983, n. 753, la Rocchetta S.p.a., in Gualdo Tadino (Perugia), è stata autorizzata a produrre e mettere in vendita in confezioni di cartone politenato della Tetrabrik - Tetrapak l'acqua minerale naturale denominata «Rocchetta», di cui al decreto del Ministero della sanità 3 agosto 1979, n. 1953.

Al decreto è unito un esemplare dell'etichetta.

(6426)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Integrazione al bando di concorso a quindici posti di vice ispettore amministrativo

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1983, n. 2130, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1983, registro n. 10, foglio n. 274, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 21 luglio 1983, con il quale è stato bandito un concorso a quindici posti di vice ispettore amministrativo in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero degli affari esteri;

Considerato che nell'art. 6, primo paragrafo, del bando suindicato, è stata omessa la dicitura « fino ad un massimo di due lingue », come invece previsto dal regolamento per il concorso di ammissione alla carriera direttiva amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1271 del 30 dicembre 1971;

Decreta:

Art. 1.

Il primo paragrafo dell'art. 6 del bando di concorso indicato nelle premesse è così integrato: « L'aspirante può chiedere di essere sottoposto alla prova facoltativa scritta od orale, oppure ad entrambe, in quella delle due lingue che non abbia scelto per la prova obbligatoria, ovvero in tedesco, russo o spagnolo, fino ad un massimo di due lingue ».

Art. 2.

Ai candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso indicato nelle premesse, i quali abbiano chiesto di essere sottoposti ad una sola prova facoltativa di lingua estera, verrà individualmente notificata, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'integrazione al bando di cui all'articolo precedente. I predetti candidati potranno comunicare al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della raccomandata, se intendano sostenere una seconda prova facoltativa di lingua estera.

La notificazione di cui sopra non verrà invece inviata ai candidati i quali, nella domanda di ammissione al concorso, abbiano dichiarato di non voler sostenere alcuna prova facoltativa di lingua estera, oppure abbiano dichiarato di voler sostenere la prova facoltativa in due lingue estere.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1983

p. *Il Ministro*: CORTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *ottobre* 1983
Registro n. 15 *Esteri, foglio n.* 253

(6227)

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a quindici posti di vice ispettore amministrativo nella carriera direttiva amministrativa.

Le prove scritte del concorso, per esami, a quindici posti di vice ispettore amministrativo in prova, indetto con decreto ministeriale 24 maggio 1983, n. 2130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 21 luglio 1983, si svolgeranno in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 13, 14 e 15 febbraio 1984, con inizio alle ore 8. La materia oggetto della prima prova sarà « diritto amministrativo ». Il calendario delle prove facoltative scritte di lingua sarà comunicato dalla commissione in sede di esame.

I candidati che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi nella suddetta sede muniti di uno dei documenti di riconoscimento previsti dall'art. 8 del bando di concorso.

(6228)

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove del concorso, per esami, a sessantadue posti di coadiutore nella carriera esecutiva.

Con successivo avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° marzo 1984, verrà fissato il diario delle prove del concorso a sessantadue posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva di cui al decreto ministeriale 5 novembre 1982, n. 4860, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1983, registro n. 2, foglio n. 221, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 29 aprile 1983.

(6229)

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove del concorso a complessivi venti posti di operaio nel ruolo della tipografia e del centro fotorotolitografico.

Con successivo avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 1984, verrà fissato il diario delle prove del concorso a complessivi venti posti di operaio in prova nel ruolo della tipografia e del centro fotorotolitografico di cui al decreto ministeriale 12 luglio 1983, n. 2989, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1983, registro n. 13 Esteri, foglio n. 215, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'8 ottobre 1983.

(6230)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a quattordici posti di geometra nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 15 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1971, registro n. 37 Finanze, foglio n. 351, che stabilisce le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1974, registro n. 76 Finanze, foglio n. 332, con il quale è stato stabilito, tra gli altri, il programma di esame del concorso per la nomina a geometra in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 24 aprile 1980, n. 146;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, concernente lo statuto speciale per la Valle d'Aosta e la legge 16 maggio 1978, n. 196, concernente le norme d'attuazione dello stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1982, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 24, emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Ravvisata la necessità di bandire un pubblico concorso, per esami, a geometra in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento i giorni, la sede e i locali in cui si svolgeranno le prove scritte;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quattordici posti di geometra in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta.

Al predetto concorso possono partecipare i cittadini ovunque residenti, che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici della regione per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

a) il possesso, con esclusione di altri titoli di studio, del diploma di abilitazione alla professione di geometra o di perito industriale (specializzazione edili) di cui agli articoli 51 e 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

c) cittadinanza italiana;

d) godimento dei diritti politici;

e) buona condotta;

f) sana e robusta costituzione fisica;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso suddetto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'intendenza di finanza di Aosta, devono essere direttamente presentate o spedite all'intendenza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della regione;

9) il domicilio o recapito (con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale) presso cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme. Tali titoli qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

I candidati devono altresì indicare se intendono sostenere le prove di esame in lingua francese.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato dall'amministrazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre. Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato può essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali. I candidati che intendono avvalersi dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e che abbiano menomazioni fisiche debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della citata legge, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato, nella domanda di partecipazione al concorso, di essere in possesso di titoli di preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati appartenenti alle categorie previste dall'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché, ai sensi dell'art. 19 della predetta legge n. 482, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e, pertanto, disoccupati sia al momento della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertata dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera di invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante la iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340 e sarà integrata da un docente di lingua francese, a norma dell'art. 3, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

L'esame consiste in due prove scritte e in un colloquio in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Prima prova

Svolgimento di un tema di cultura generale.

Seconda prova

Topografia:

impiego delle coordinate cartesiane per il calcolo di azimut, angoli, distanze ed aree;

i problemi di intersezioni (in avanti, laterale, inversa) e quello della distanza inaccessibile;

poligonazione, livellazione, rilievo di dettaglio e relative tolleranze;

celerimensura e collegamento delle stazioni;

nozioni di ottica in relazione agli strumenti topografici;

teodoliti, tacheometri e livelli e loro rettifiche;

problemi relativi al ripristino e rettifica dei confini e alla suddivisione di aree;

calcolo delle aree;

cenni sulle operazioni di presa e di restituzione nella fotogrammetria (orientamento interno ed esterno dei fotogrammi).

I candidati originari della Valle d'Aosta hanno facoltà di sostenere le prove d'esame in lingua francese, ai sensi dell'art. 38 della legge 26 febbraio 1948, n. 4.

COLLOQUIO

Il colloquio verte sulle materie oggetto della seconda prova scritta e comprende inoltre:

Estimo:

concetti di matematica finanziaria applicata alle stime;

stima dei terreni agrari e delle colture erbose;

stima dei boschi;

stima dei frutti pendenti, dei miglioramenti fondiari e dei danni;

stima dei fabbricati urbani e delle aree fabbricabili;

nozioni in merito all'organizzazione delle aziende agrarie e forestali, con relativi sistemi di conduzione e coltivazione, ed ai rapporti economici dei fattori della produzione; in merito alle tecniche costruttive ed ai materiali impiegati nella edilizia, nonché ai rapporti fra investimenti, capitali e redditi; ed infine in merito ai diritti reali immobiliari.

Costruzioni:

sollecitazioni semplici; sollecitazioni composte di flessione e taglio e di presso-flessione; solidi caricati di punta;

calcolo e verifica di stabilità di strutture staticamente determinate;

spinta delle terre e muri di sostegno.

Nozioni di contabilità di Stato.

Il colloquio è integrato da una conversazione in lingua francese in cui il candidato dovrà dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua, nonché da una versione estemporanea in lingua italiana di un testo francese su argomenti di carattere generale. Per i candidati, originari della Valle d'Aosta che abbiano svolto in lingua francese la prova scritta e che sostengano il colloquio nella stessa lingua, la conversazione avrà luogo in lingua italiana e la versione sarà effettuata da un testo italiano in lingua francese.

Art. 11.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Aosta.

I giorni, la sede e i locali in cui avranno luogo le prove scritte saranno indicati con successivo provvedimento che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del 15 febbraio* 1984.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove d'esame e per gli adempimenti ad esse inerenti saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

Il colloquio avrà luogo in Aosta.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno superato le prove scritte sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna di esse, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il colloquio.

Tale colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Le riserve e le preferenze di cui ai precedenti commi non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati idonei, sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 15.

La mancata assunzione di servizio senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata o incompleta consegna della documentazione di cui al secondo comma del medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza del diritto alla nomina in prova.

Art. 16.

I posti che si rendano disponibili per la decadenza del diritto alla nomina prevista dal precedente art. 15, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso medesimo.

Art. 17.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati con decorrenza dalla data di tale assunzione, geometra in prova nella carriera di concetto della amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali - ruolo del personale tecnico, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi impiegati saranno inquadrati nella sesta qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, la assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1983

Il Ministro: FORTE

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1983
Registro n. 31 *Finanze, foglio n.* 326

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000)

All'Intendenza di finanza di Aosta

Il sottoscritto . . . . nato il . . . a . . . (provincia di . . .) e residente in . . . c.a.p. . . . (provincia di . . .), via . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quattordici posti di geometra in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali - ruolo del personale tecnico, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta.

Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perché . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, né nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali e di precedenza nella nomina: . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione nell'ambito della regione Valle d'Aosta.

Indicare se s'intende sostenere la prova d'esame in lingua francese.

Data, ...

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . .

(6407)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università « La Sapienza » di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di quinta clinica medica (per le esigenze della seconda cattedra di endocrinologia) posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso la seconda cattedra di endocrinologia (istituto di quinta clinica medica), facoltà di medicina e chirurgia, Università degli studi « La Sapienza » di Roma, policlinico Umberto I, viale del Policlinico, Roma, alle ore 9 del settantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

(6434)

Concorsi a posti di tecnico laureato e di tecnico coadiutore presso l'Università di Catania

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di agraria:

istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze agrarie.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Catania, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Catania.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di agraria:

istituto di coltivazioni arboree . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Catania, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Catania.

(6430)

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Cagliari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica delle malattie nervose e mentali posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Cagliari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di farmacologia e patologia biochimica posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indi-

cazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Cagliari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

(6429)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia e istologia patologica (per le esigenze della terza cattedra) posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore, o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(6435)

Concorso a tre posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Ferrara

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di semeiotica chirurgica . posti 1
istituto di clinica odontoiatrica . » 1
istituto di clinica dermosifilopatica . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado o altro titolo equipollente a norma di legge.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ferrara, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. E' consentita, con una singola istanza, la partecipazione ad uno soltanto dei concorsi indicati nel presente avviso. Qualora con unica istanza sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso soltanto al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ferrara.

(6432)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Genova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di architettura navale (oggi istituto policattedra di ingegneria navale) . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi n. 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(6433)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Sassari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di agraria:

istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Sassari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Sassari.

(6431)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile per coadiutore nel ruolo della ex carriera esecutiva dei coadiutori della Corte dei conti, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia del servizio permanente effettivo.

Sono disponibili nel ruolo della ex carriera esecutiva dei coadiutori della Corte dei conti diciotto posti di coadiutore spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile

e quindi in possesso dei requisiti di cui è cenno nell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata da L. 3.000 nella quale essi dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione.

Saranno considerate fuori termine e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti Corpi.

Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio — corredate del documento (elènco notizie) di cui alla circolare 1019/A del 24 settembre 1963 direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina, ai comandi di regione aerea, all'ufficio dell'ispettore dell'Aviazione per la Marina e al reparto servizi centrale Aeronautica militare che a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse alla Direzione generale per gli impiegati civili - Ministero della difesa - Palazzo Esercito.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno alla già citata Direzione generale per gli impiegati civili di questo Ministero.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado, nonché per una delle cause indicate nelle norme che rispettivamente li riguardano (primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599; primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460; primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173; primo comma degli articoli 1 e 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 e articoli 50 e seguenti della legge 3 agosto 1961, n. 833; art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301).

I sottufficiali prescelti, che all'atto della comunicazione della avvenuta nomina nel ruolo in argomento, risultino già cessati dal servizio permanente effettivo per i seguenti motivi:

non idoneità alle attribuzioni del grado o scarso rendimento,

a domanda,

saranno esclusi dal passaggio all'impiego civile.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete il trattamento economico corrispondente al IV livello, previsto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, rideterminato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, e l'eventuale differenza tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nel suddetto livello.

Roma, addì 16 novembre 1983

Il Ministro: SPADOLINI

Elenco notizie

Grado, cognome e nome e matricola . . . . .

se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa) . . . .

Data e luogo di nascita . . . .

Servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato . . .

Data conseguimento pensione vitalizia . . . .

Situazione di famiglia (se ammogliato indicare il numero dei figli) . . . .

Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico delle disposizioni concernenti lo stato degli impiegati civili dello Stato . . . .

Eventuali sedi di gradimento . . . .

Data, ...

Firma

. . . .

Visto del comando: . . . .

(6379)

Rinvio delle prove scritte del concorso ad un posto di ingegnere del genio militare

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, ad un posto di ingegnere in prova nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica degli ingegneri del genio militare (già fissate per i giorni 13 e 14 dicembre 1983) sono rinviate ed avranno luogo nella sede e nei giorni che verranno indicati, con analogo avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 gennaio 1984.

(6378)

ISTITUTI ORTOPEDICI «RIZZOLI» DI BOLOGNA

Concorso a sette posti di ausiliario socio-sanitario (secondo livello) presso il dipendente ospedale «Istituto ortopedico Rizzoli» di Bologna.

E' indetto pubblico concorso per chiamata diretta, per titoli ed esami, a sette posti di ausiliario socio-sanitario (secondo livello) presso il dipendente ospedale «Istituto ortopedico Rizzoli» di Bologna.

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio protocollo dell'ente in Bologna.

(456/S)

REGIONE CAMPANIA

UNITA' SANITARIA LOCALE N. 28, IN NOLA

Concorso a dodici posti di ausiliario socio-sanitario (ruolo regionale tecnico - profilo professione: agente tecnico) riservato alle categorie protette di cui alla legge n. 482/1968.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a dodici posti di ausiliario socio-sanitario (ruolo regionale tecnico - profilo professione: agente tecnico) riservato alle seguenti categorie protette di cui alla legge n. 482/1968:

tre invalidi civili di guerra;

cinque invalidi per servizio;

un invalido per lavoro;

due vedove ed orfani;

un sordomuto.

Il termine della presentazione della domanda, redatta su carta legale e corredata dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Nola (Napoli).

(455/S)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1983, n. 59.

Disciplina in materia di funivie, sciovie e slittovie, piste per la pratica dello sci e relative infrastrutture.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 30 *settembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità ed ambito della legge

La presente legge disciplina la costruzione e l'esercizio nella regione Lazio, delle funivie, delle seggiovie, delle sciovie e delle slittovie adibite a pubblico servizio di trasporto di persone, nonché la realizzazione e l'esercizio di piste ed annesse infrastrutture, destinate alla pratica dello sci.

Art. 2.

Definizione degli impianti a fune

Agli effetti della presente legge, gli impianti a fune si distinguono in base alle loro caratteristiche tecniche secondo le seguenti definizioni:

1) funivia: impianto di trasporto di persone mediante veicoli sospesi ad una o più funi, tese tra le stazioni estreme ad una conveniente altezza dal suolo ed eventualmente sostenute anche in punti intermedi, e trainati o trattenuti da una o più funi, a meno che siano automotori.

Le funivie si suddividono in base alle loro caratteristiche specifiche dei seguenti tipi:

a) funivia monofune: funivia nella quale i veicoli sono sospesi ad un'unica fune ad anello e sono fissati permanentemente a tale fune (funivia ad attacchi fissi) o collegati temporaneamente ad essa (funivia ad agganciamento automatico);

seggiovia: funivia monofune i cui veicoli sono seggiole ad uno o più posti;

cabinovia: funivia monofune i cui veicoli sono cabine chiuse od aperte, ad uno o più posti;

b) funivia bifune: funivia nella quale i veicoli corrono sospesi lungo una o più funi costituenti vie di corsa e sono trainati o trattenuti da una o più funi distinte dalle precedenti o chiuse ad anello;

funivia bifune (a semplice via di corsa): funivia ad un solo veicolo che, collegato permanentemente alla fune traente percorre una unica via di corsa con movimento a va e vieni;

funivia bifune (a doppia via di corsa con movimento a va e vieni): funivia bifune nella quale i veicoli (o gruppi di veicoli), collegati permanentemente alla fune traente si muovono a va e vieni simultaneamente ed in senso opposto, ciascuno sulla propria via di corsa;

funivia bifune (a doppia via di corsa con movimento unidirezionale intermittente): funivia bifune nella quale i veicoli (o gruppi di veicoli), collegati permanentemente alla fune traente, percorrono una diversa via di corsa all'andata ed al ritorno, muovendosi sempre nello stesso verso;

funivia bifune (a doppia via di corsa con movimento unidirezionale continuo): funivia bifune nella quale i veicoli, collegati temporaneamente alla fune traente dotata di moto continuo, percorrono una diversa linea di corsa all'andata ed al ritorno, muovendosi sempre nello stesso senso;

2) sciovia: funicolare terrestre per il traino di sciatori su piste di neve mediante appositi attacchi fissati ad una fune traente, tesa tra le stazioni estreme ad una conveniente altezza dal suolo, ed eventualmente sostenuta in punti intermedi;

3) slittovia: funicolare terrestre ad una o più slitte striscianti su piste di neve.

Art. 3.

Definizione delle piste

Agli effetti della presente legge, per pista si intende un'area naturalmente od artificialmente innevata o comunque resa idonea alla pratica dello sci, ad uso pubblico, abitualmente adibita alla circolazione degli sciatori, la cui realizzazione ed esercizio sono autorizzati con apposito provvedimento regionale.

Le piste si distinguono in base alle loro caratteristiche tecniche nelle categorie individuate al successivo art. 25.

Art. 4.

Programmazione regionale

La localizzazione e la programmazione degli interventi concernenti la realizzazione degli impianti a fune e delle piste di cui alla presente legge, sono attuate in coerenza con gli indirizzi generali e gli obiettivi connessi con la programmazione regionale, per quanto in particolare attiene al corretto e razionale assetto ed uso del territorio ed al rispetto delle sue vocazioni paesaggistiche ed ambientali nonché all'equilibrato sviluppo delle attività produttive, turistiche e dell'utilizzazione del tempo libero.

Alla verifica dell'osservanza della disposizione recata dal precedente comma del presente articolo provvedono gli uffici dell'amministrazione regionale in sede di esame dei progetti afferenti la realizzazione degli impianti individuati ai precedenti articoli 2 e 3.

TITOLO II

COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI A FUNE

Art. 5.

Potere di iniziativa

Il potere di iniziativa per la localizzazione e la installazione degli impianti a fune di cui alla presente legge spetta:

a) all'amministrazione comunale, qualora l'impianto si svolga integralmente nell'ambito del territorio di un comune;

b) all'amministrazione provinciale, sentiti i pareri dei consigli comunali dei comuni interessati, qualora l'impianto si svolga in territori di più comuni facenti parte della medesima provincia;

c) all'amministrazione regionale, sentiti i pareri dei consigli provinciali interessati, qualora l'impianto si svolga nel territorio di più province.

La deliberazione, adottata secondo la rispettiva competenza, dai consigli comunali, dai consigli provinciali e dal consiglio regionale e recante ogni necessaria indicazione e previsione circa la proposta localizzazione e le caratteristiche di massima dell'impianto a fune da realizzare, è pubblicata, dopo le approvazioni di legge, nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

Detta deliberazione deve inoltre contenere:

a) l'indicazione del modo con il quale si intende provvedere alla gestione del realizzando impianto a fune, da individuarsi tra quelli stabiliti al successivo art. 6;

b) l'indicazione, in linea di massima, delle modalità del servizio che si propone di istituire e delle altre condizioni del servizio stesso;

c) l'indicazione, nel caso in cui il regime previsto per la costruzione e l'esercizio del realizzando impianto a fune sia quello della concessione, dei termini entro i quali gli interessati possono proporre domanda ai fini del rilascio della concessione medesima da parte dei soggetti individuati nel successivo art. 7;

d) l'indicazione della documentazione che gli interessati debbono produrre a corredo della richiamata domanda di concessione, ai fini dell'istruttoria di cui al successivo art. 8.

Il potere di iniziativa di cui al presente articolo, è esercitato nel rispetto dei principi indicati al precedente art. 4, ferme restando comunque le definitive determinazioni della regione Lazio in merito alla verifica della coerenza degli interventi relativi alla realizzazione degli impianti a fune con gli indirizzi generali e gli obiettivi della programmazione regionale, da assumersi in sede di esame e di approvazione dei progetti di costruzione degli impianti medesimi.

Art. 6.
Gestione degli impianti a fune

Gli impianti a fune, di cui alla presente legge, sono gestiti in uno dei seguenti modi:

a) in economia dagli enti locali;

b) mediante aziende speciali;

c) in regime di concessione.

Le concessioni per la costruzione e l'esercizio degli impianti a fune predetti sono accordate alle aziende speciali pubbliche ed alle imprese private sulla base della normativa recata dalla presente legge.

E' vietata la sub-concessione, salvo espressa autorizzazione del concedente motivata da esigenze di pubblico interesse.

Art. 7.
Potere concessionale

La concessione alla costruzione ed all'esercizio di funivie, seggiovie, sciovie e slittovie in servizio pubblico è accordata:

a) dal sindaco del comune, previa conforme deliberazione del consiglio comunale, qualora l'impianto si svolga integralmente nell'ambito del territorio comunale;

b) dal presidente della giunta provinciale, previa conforme deliberazione del consiglio provinciale adottata dopo aver preso conoscenza dei pareri dei consigli comunali dei comuni interessati, qualora l'impianto si svolga in più comuni facenti parte della stessa provincia;

c) dal presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta stessa adottata dopo aver preso visione dei pareri dei consigli provinciali interessati, qualora l'impianto si svolga nel territorio di più province.

Nel caso in cui l'impianto interessi il territorio della regione Lazio e quello di una regione finitima, la concessione è accordata sulla base della normativa recata dall'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 8.
Domanda di concessione

La concessione alla costruzione ed all'esercizio degli impianti a fune, di cui al precedente art. 7, può essere accordata a richiedenti che siano in possesso dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria.

I soggetti interessati, presa visione del contenuto della deliberazione indicata al precedente art. 5 debbono presentare apposita domanda all'ente concedente, secondo la competenza individuata dal precedente art. 7 e nei termini stabiliti dallo stesso ente concedente e richiamati alla lettera *c*) del terzo comma del predetto art. 5.

A tale domanda deve essere allegata la documentazione di cui al successivo art. 15.

L'ente concedente provvede all'esame delle domande di concessione in modo da garantire la partecipazione degli interessati e la pubblicità degli atti afferenti il procedimento istruttorio per il rilascio della concessione stessa.

Art. 9.
Provvedimento di concessione

L'ente concedente provvede all'istruttoria concessionale secondo quanto previsto al precedente art. 8 con l'applicazione, se del caso, dei criteri preferenziali stabiliti dal successivo art. 12 ed accertando nel contempo il possesso dei requisiti di idoneità morale, tecnica, finanziaria da parte degli aspiranti alla concessione.

Con il provvedimento di assentimento della concessione, lo ente concedente fissa i termini di inizio e di ultimazione dei lavori in rapporto all'approvazione del progetto e stabilisce le modalità per la costruzione di fondi speciali di rinnovo per il macchinario, meccanismi e materiale mobile.

Art. 10.
Durata della concessione - Rinnovo

La concessione è accordata:

a) per la durata di venticinque anni per le funivie;

b) per la durata di quindici anni per le seggiovie;

c) per la durata di dieci anni per le sciovie e le slittovie, quando abbiano caratteristiche di stabilità nei riguardi delle parti meccaniche, dei fabbricati e della linea. Negli altri casi, la concessione per le sciovie e le slittovie ha durata stagionale.

Alla scadenza, la concessione può essere rinnovata per la durata di quindici anni per le funivie e di dieci anni per gli altri impianti a fune, fatta eccezione per le concessioni, afferenti sciovie e slittovie, di durata stagionale, per le quali le concessioni stesse possono essere rinnovate di anno in anno.

Per le concessioni aventi durata venticinquennale, quindicennale e decennale, la richiesta di rinnovo deve essere avanzata dal concessionario all'ente concedente entro il trecentosessantacinquesimo giorno antecedente quello di scadenza delle concessioni stesse.

Per le concessioni aventi durata stagionale, la richiesta di rinnovo deve essere avanzata dal concessionario all'ente concedente entro il centottantesimo giorno antecedente quello di scadenza delle concessioni stesse.

Per il rinnovo delle concessioni, l'ente concedente, prima di provvedere al riguardo, deve acquisire il nulla-osta da parte dei competenti organi statali e regionali, i quali valuteranno se e quali prescrizioni debbano essere introdotte per il miglioramento dell'impianto e del materiale mobile, in relazione ai progressi tecnici del settore.

Nel caso in cui l'originario concessionario non chieda il rinnovo della concessione e l'ente concedente ritenga che permangano i motivi di pubblico interesse che dettero luogo a tale concessione, il medesimo ente concedente può accordare la concessione ad altro soggetto richiedente previo esperimento della procedura prevista al precedente art. 8, ovvero può assumere la gestione diretta dell'impianto, previa acquisizione dell'impianto stesso a prezzo di stima.

Qualora non siano state avanzate richieste di rilascio di concessione e l'ente concedente non ritenga di acquistare l'impianto, questo dovrà essere demolito a cura e spese dell'originario concessionario. Nel caso di inottemperanza da parte dell'ex concessionario, alla demolizione dell'impianto ed all'asporto del materiale di risulta provvede l'ente concedente, addebitando i relativi oneri allo stesso ex concessionario.

La disposizione di cui al comma che precede trova applicazione anche nel caso in cui alla scadenza della concessione, l'ente concedente ritenga che siano venuti meno i motivi di pubblico interesse che dettero luogo al rilascio della concessione stessa.

Il mancato rinnovo della concessione non attribuisce il diritto ad alcun indennizzo.

Art. 11.
Revoca e decadenza della concessione

La concessione alla costruzione ed all'esercizio degli impianti a fune è soggetta a revoca ed a decadenza.

Le concessioni possono essere revocate dall'ente concedente per comprovate esigenze di pubblico interesse. In tal caso, al concessionario spetta un indennizzo per il danno emergente dall'anticipata risoluzione della concessione nonché per l'avviamento.

La decadenza della concessione è pronunciata dall'ente concedente quando il concessionario non ottemperi alle prescrizioni dell'ente concedente o si renda inadempiente agli obblighi derivanti dalla concessione o da norme contenute in leggi e regolamenti.

In luogo della decadenza può essere disposta la sospensione della concessione quando si ritenga necessaria la fissazione di un termine per adempiere alle prescrizioni ed obblighi previsti nel precedente comma.

La decadenza e la sospensione escludono ogni diritto ad indennizzi ed a compensi a qualsiasi titolo.

Art. 12.
Prelazione

Nel rilascio delle concessioni, a parità di condizioni ritenute ammissibili, il concessionario di un impianto a fune ha titolo di prelazione per qualsiasi altro impianto a fune nel territorio di utenza indicato dal piano particolareggiato o da strumenti urbanistici od in mancanza, nella zona interessata dagli impianti.

Art. 13.

Espropriazioni per causa di pubblica utilità e procedure collegate

Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità degli impianti a fune e relative infrastrutture, della dichiarazione di urgenza e di indifferibilità dei connessi lavori, della occupazione e della espropriazione di terreni e di altri beni immobili occorrenti, per la realizzazione degli impianti predetti, della imposizione coattiva di servitù eventualmente necessarie per la costruzione e per l'esercizio degli impianti medesimi, nonché ai fini della determinazione delle conseguenti indennità da corrispondersi agli aventi diritto, si applicano le norme stabilite, nella materia, dalla vigente legislazione statale e regionale.

Art. 14.

Esclusione dai contributi di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151

I servizi su impianti a fune, effettuati con finalità prevalentemente turistiche e sportive, sono esclusi dai contributi per lo esercizio e per gli investimenti previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151.

Art. 15.

Documentazione da produrre con la domanda di concessione

Nel caso in cui il regime previsto per la gestione dell'impianto a fune sia quello della concessione, la relativa domanda dell'aspirante alla concessione stessa deve essere in ogni caso corredata dalla seguente documentazione, ferma restando la facoltà per l'ente concedente di chiedere agli interessati ulteriori atti od elementi che l'ente medesimo ritenga necessari ai fini dell'esame e dell'istruttoria della domanda suddetta:

a) relazione sulle caratteristiche dell'impianto a fune da realizzare e relative infrastrutture;

b) planimetria in scala non inferiore a 1 : 25.000 della zona interessata dagli impianti con l'indicazione della posizione dell'impianto in relazione a quelle esistenti, riportata sulla cartografia ufficiale dell'istituto geografico militare;

c) piano tecnico-finanziario, recante sia il preventivo di spesa e l'indicazione del modo con il quale il richiedente la concessione intende farvi fronte, sia i presumibili tempi di costruzione dell'impianto.

Art. 16.

Approvazione dei progetti

L'ente concedente trasmette alla regione Lazio - Assessorato regionale ai trasporti, il provvedimento di assentimento della concessione, corredato dal progetto dell'impianto, costituito dagli elaborati previsti dalla vigente normativa statale prodotto in cinque esemplari, di cui due in bollo, nonché dalla documentazione indicata al precedente art. 15.

Nel caso in cui la gestione dell'impianto sia da effettuarsi in economia dagli enti locali ovvero mediante azienda speciale, l'ente locale interessato deve produrre all'amministrazione regionale la deliberazione adottata dai propri competenti organi ed approvata nelle forme di legge, concernente l'assunzione del servizio, nonché il progetto dell'impianto e la documentazione come indicata al comma precedente.

L'assessorato regionale ai trasporti — dato corso agli adempimenti connessi con la verifica di cui al precedente art. 4 ed acquisito il nulla-osta sui progetti, ai fini della sicurezza da parte dei competenti uffici del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. (Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) — sottopone i progetti stessi all'approvazione della giunta regionale.

Successivamente all'approvazione del progetto, l'assessorato ai trasporti della Regione rilascia il nulla-osta all'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto.

Per quanto riguarda in particolare le sciovie, in caso di comprovate urgenti necessità e di impianti tipizzati, può essere concesso il nulla-osta all'inizio dei lavori per la costruzione delle opere murarie ed il montaggio delle parti meccaniche, in attesa dell'approvazione del progetto formale e subordinatamente al parere favorevole espresso ai fini della sicurezza da parte dei competenti uffici del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. (Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione).

Art. 17.

Costruzione dell'impianto

I lavori di costruzione dell'impianto debbono essere diretti da un ingegnere abilitato, iscritto all'albo professionale.

Il direttore dei lavori cura che l'opera venga realizzata in conformità al progetto approvato, che i materiali impiegati siano idonei, che vengano osservate le prescrizioni delle leggi in vigore, anche sotto il profilo dell'osservanza delle norme di sicurezza.

Il concessionario — ovvero l'ente locale, nel caso di gestione in economia o mediante azienda speciale — comunica alla Regione - Assessorato regionale ai trasporti ed ai competenti uffici del Ministero dei trasporti, la data di inizio dei lavori al fine di consentire l'espletamento dei sopralluoghi in corso d'opera che la Regione ed il Ministero predetti ritenessero necessari.

Analoga comunicazione deve essere prodotta ad ultimazione dei lavori.

Art. 18.

Personale addetto agli impianti - Responsabilità

Oltre al personale macchinisti, agenti, ed altro, di cui ogni impianto deve essere provvisto ai sensi delle vigenti leggi per assicurare il regolare servizio, il concessionario deve prima della apertura dell'impianto al pubblico esercizio, previo benestare della M.C.T.C. (Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) e dell'assessorato regionale ai trasporti, nominare:

a) per quanto riguarda le funivie:

il direttore di esercizio, al quale è affidata la responsabilità della manutenzione, dell'efficienza degli impianti e della regolarità e sicurezza dell'esercizio. Il direttore deve essere abilitato ad esercitare la professione di ingegnere nel territorio dello Stato ed avere pratica dei trasporti a fune;

il capo del servizio, il quale è responsabile dell'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento di esercizio e di quelle impartite dal direttore nei riguardi del servizio; egli deve risiedere sul posto durante il funzionamento dell'impianto;

b) per quanto riguarda le sciovie e le slittovie:

il responsabile dell'esercizio. Ove il responsabile dell'esercizio non sia in possesso del titolo di studio di perito industriale, ovvero altro titolo professionale ad indirizzo tecnico equipollente o superiore, il concessionario deve designare un assistente-tecnico, provvisto almeno di uno dei suddetti titoli ed avente sufficiente esperienza in materia di trasporti a fune, per l'espletamento delle incombenze previste dal decreto 15 marzo 1982 del Ministero dei trasporti.

Art. 19.

Esercizio provvisorio

Entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'ultimazione dei lavori, una commissione, composta da funzionari tecnici della Regione - Assessorato regionale ai trasporti, e del Ministero dei trasporti, ciascuno per quanto di propria competenza provvede ad effettuare la visita di ricognizione dell'impianto, con l'intervento del direttore dei lavori e del concessionario, ovvero, in caso di gestione in economia o mediante azienda speciale, di un rappresentante dell'ente locale.

La Regione - Assessorato regionale ai trasporti, acquisito il verbale redatto dalla commissione di cui al precedente comma, autorizza l'apertura al pubblico esercizio provvisorio dell'impianto, con le condizioni e prescrizioni formulate dalla commissione stessa.

Art. 20.

Collaudo

Entro un anno dall'apertura al pubblico esercizio la giunta regionale provvede alla nomina della commissione collaudatrice, composta da un ingegnere del Ministero dei trasporti, da questo designato, e da un ingegnere della Regione - Assessorato regionale ai trasporti.

La giunta regionale approva l'atto di collaudo e ne dà comunicazione all'ente locale interessato.

Art. 21.

Regolamento di esercizio

Il servizio deve svolgersi secondo le modalità e le prescrizioni fissate nell'atto di concessione e nel regolamento di esercizio.

Il regolamento di esercizio di cui al precedente comma deve essere inviato in quattro copie, prima dell'apertura all'esercizio dell'impianto, alla regione Lazio per l'approvazione.

L'assessore regionale ai trasporti, acquisito il nulla-osta ai fini della sicurezza da parte del competente ufficio del Ministero dei trasporti, è delegato ad approvare il regolamento stesso.

Art. 22.
Tariffe

Le tariffe per l'uso degli impianti da parte del pubblico sono preventivamente approvate dall'ente concedente.

La giunta regionale può emanare direttive per la determinazione delle tariffe.

Art. 23.
Sorveglianza tecnica dell'impianto

La sorveglianza dell'impianto spetta all'assessorato ai trasporti della Regione ed al Ministero dei trasporti per quanto di loro competenza, i quali possono disporre in qualsiasi momento ed almeno una volta all'anno ispezioni e verifiche, per controllare l'efficienza tecnica, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio.

Gli enti di cui al precedente comma possono imporre prescrizioni e fare eseguire i relativi lavori.

Qualora insorgano ragioni di pubblica incolumità i competenti uffici del Ministero dei trasporti, l'assessorato regionale ai trasporti nonché gli organi degli enti locali territoriali, possono disporre la sospensione dell'esercizio per i servizi rientranti nelle rispettive attribuzioni.

Art. 24.
Tassa di concessione

Il concessionario è tenuto a versare una quota annua quale tassa di concessione ed una quale contributo di sorveglianza nella misura e nei modi indicati dalla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30.

Nel caso di gestione in economia o mediante azienda speciale, l'ente locale è tenuto a versare il contributo di sorveglianza di cui al precedente comma.

TITOLO III
PISTE DI DISCESA

Capo I
PISTE DI DISCESA ED INFRASTRUTTURE ACCESSORIE

Art. 25.
Classificazione delle piste

Le piste si distinguono in base alle loro caratteristiche tecniche nelle seguenti categorie:

a) campo scuola:

area in lieve pendio, previa di ostacoli e pericoli, idonea alla circolazione di sciatori principianti, che termina su terreno tale da consentire il facile arresto;

b) pista verde - facilissima:

percorso di lunghezza e dislivello limitati, idoneo, in normali condizioni di neve, alla circolazione di sciatori capaci di eseguire almeno curve lente ed a spazzaneve;

c) pista blu - facile:

percorso di pendenza moderata, senza notevoli variazioni di difficoltà, idoneo, in normali condizioni di neve, alla circolazione di sciatori capaci di eseguire correttamente curve a largo raggio a media velocità;

d) pista rossa - di media difficoltà:

percorso di pendenza e dislivello vari, idoneo in normali condizioni di neve, alla circolazione di sciatori capaci di eseguire correttamente curve veloci;

e) pista nera - difficile:

percorso di notevole e varia pendenza, idoneo, in normali condizioni di neve, alla circolazione di sciatori capaci di eseguire curve a corto raggio, ad elevata velocità e su qualunque pendio;

f) pista per il fondo:

percorso su terreno vario eventualmente preparato anche su anello.

Art. 26.

Le piste devono possedere i seguenti requisiti tecnici:

a) tutte le piste devono essere tracciate in zone idrogeologicamente idonee, non soggette normalmente a valanghe durante il periodo di esercizio;

b) le piste per la discesa devono avere una larghezza calcolata in relazione alla capacità degli impianti di risalita che adducono alle piste in oggetto e, comunque, non inferiore a 20 metri, e possedere caratteristiche consone all'abilità media degli sciatori che presumibilmente decidono di percorrerla; potranno, comunque, essere ammesse larghezze inferiori per brevi tratti debitamente segnalati. In condizioni di medio innevamento le piste devono avere un franco minimo verticale di 3,50 metri. Esse devono avere un andamento tale da non provocare, in condizioni di media velocità l'involontario ed improvviso stacco degli sci dal fondo. Gli eventuali cambiamenti di pendenza devono essere opportunamente raccordati;

c) il fondo non innevato del tracciato deve essere privo di ostacoli o di sporgenze tali che, durante il periodo di normale innevamento della pista, possano affiorare o comunque costituire pericolo per gli sciatori;

d) la parte terminale della pista deve, per larghezza e profilo essere tale da permettere l'agevole e sicuro arresto degli sciatori in relazione alla categoria della pista, tenuta presente anche la possibilità di stazionamento di persone in tale zona;

e) le piste per il fondo devono avere larghezza e profilo tali da consentire l'agevole scorrimento degli sciatori;

f) qualora la complessità e la lunghezza di una pista lo esiga, possono essere imposti dei punti fissi di chiamata dai quali sia possibile richiedere eventuale soccorso;

g) la pista non deve avere attraversamenti con strade carrozzabili aperte al traffico invernale e con tracciati utilizzati da mezzi di risalita a livello;

h) le aree destinate all'impiego di slitte e similari dovranno essere distinte da quelle riservate agli sciatori;

i) l'area comune a più piste deve presentare caratteristiche tali da consentire l'eguale scorrimento degli sciatori provenienti dalle piste confluenti.

Le piste funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge, che non siano in possesso di tutti i requisiti tecnici sopraelencati, potranno, salvo il caso di accertata pericolosità della pista, essere autorizzate a condizione che, entro il termine stabilito di volta in volta dal provvedimento di autorizzazione, vengano effettuate le opere richieste, nel rispetto dei vincoli idrogeologici e di tutela delle bellezze naturali.

Art. 27.
Domanda per il riconoscimento di piste

Chi intenda realizzare una pista dovrà presentare all'assessorato ai trasporti della Regione, tramite l'ente competente apposita domanda corredata, dal progetto, dalla relazione illustrativa e dalla documentazione attestante di quali terreni ricadenti nel tracciato della pista abbia la disponibilità.

Il progetto è costituito:

1) dalla corografia d'assieme con l'indicazione degli eventuali impianti di risalita in esercizio od in progetto e la loro portata oraria, nonché delle eventuali attrezzature ricettive, di ristoro e di parcheggio;

2) dalla riproduzione del tracciato in scala 1:5000;

3) dalla riproduzione del tracciato, su mappa catastale, firmata da un tecnico abilitato completa della indicazione delle colture in atto nei terreni interessati e dell'elenco delle ditte proprietarie;

4) dal profilo altimetrico in scala 1:1000 con la indicazione degli sterri, dei riporti ed altre opere di miglioria, nonché delle distanze progressive e delle sezioni e relative pendenze trasversali delle piste ogni 10 metri di dislivello.

Nella relazione devono essere indicate la struttura geologica dei terreni interessati, le condizioni di innevamento, la quantità e la qualità degli alberi che eventualmente devono essere abbattuti e che in tal caso debbono essere sostituiti con altri posti a dimora nei luoghi e con le modalità indicate dalla commissione consultiva di cui al successivo art. 29, nonché la entità dei venti e la localizzazione delle valanghe.

Qualora il richiedente non abbia la disponibilità di tutti o di parte dei terreni, interessati dalle piste, può chiedere che venga costituita la servitù coattiva per la realizzazione della pista.

In questo caso il progetto deve essere corredato da piano particellare, elenco dei proprietari, distinta delle indennità offerte.

Le indennità, per l'imposizione di servitù, vengono determinate dal presidente della giunta regionale in relazione a quanto disposto dalle leggi in vigore.

La durata della servitù dovrà essere pari a quella della concessione del relativo impianto di risalita.

Art. 28.

Benestare

L'assessorato ai trasporti della Regione, dato corso agli adempimenti connessi con la verifica di cui al precedente articolo 4 ed acquisito il parere della commissione consultiva di cui al successivo art. 29, sottopone il progetto all'approvazione della giunta regionale.

L'ente competente, ricevuto dalla Regione il provvedimento di approvazione concede il benestare all'apprestamento della pista, e ne dà comunicazione alla Regione.

Art. 29.

Commissione consultiva

Presso l'assessorato regionale ai trasporti è costituita una commissione consultiva dell'amministrazione regionale, in materia di piste presieduta dall'assessore regionale ai trasporti così composta:

un rappresentante dell'assessorato regionale ai trasporti;

un rappresentante dell'assessorato regionale agricoltura e foreste;

un rappresentante dell'assessorato regionale al turismo;

un rappresentante dell'assessorato regionale all'urbanistica;

un rappresentante della FENIT (Federazione nazionale imprese trasporti), sezione trasporti a fune, dalla stessa designato;

un rappresentante della F.I.S.I. (Federazione italiana sport invernali) dalla stessa designato;

un rappresentante dei maestri di sci designato dall'associazione scuole maestri di sci;

il sindaco del comune interessato alla realizzazione della pista.

Funge da segretario un funzionario dell'assessorato regionale ai trasporti.

I componenti della commissione sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale.

La commissione è validamente costituita con cinque membri e delibera con la maggioranza dei presenti.

Ai funzionari regionali componenti la commissione non compete alcun compenso. Ai membri esterni componenti la commissione competono i gettoni di presenza nella misura e con le modalità di cui alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 ed eventuali successive modificazioni.

La commissione esprime parere sui progetti delle piste destinate allo sci entro trenta giorni dal ricevimento del progetto stesso, previo sopralluogo da parte dell'assessorato regionale ai trasporti.

La commissione nell'esprimere il parere si dovrà pronunciare:

sull'opportunità di realizzare la pista in relazione alle necessità turistiche ed allo svolgimento dello sport invernale nella zona interessata, nonché in relazione agli impianti di risalita esistenti e da realizzare;

sui requisiti tecnici, sulla portata, sulla segnaletica che caratterizzano la pista, ai fini di accertare la rispondenza della stessa alle convenzioni di legge;

sulle condizioni di sicurezza sotto l'aspetto idrogeologico;

sulla categoria di appartenenza della pista.

La commissione, nell'esprimere il parere, può formulare prescrizioni per l'apprestamento, la manutenzione e l'esercizio della pista.

Art. 30.

Confluenza in piste esistenti

Chi intende far confluire una pista in altra già esistente e riconosciuta, deve assumere a proprie cure e spese l'esecuzione delle opere necessarie per conferire alla pista, che viene resa comune, i requisiti previsti nella presente legge.

Alla relativa domanda devono essere allegati una dichiarazione di consenso del titolare della pista già esistente ed una dichiarazione degli interessati circa la ripartizione delle spese di manutenzione.

Nel caso in cui venga negato l'assenso da parte del titolare della pista esistente, la determinazione delle opere necessarie e la suddivisione delle relative spese sarà decisa con proprio decreto, sentita la commissione consultiva di cui al precedente art. 29, dal presidente della giunta regionale previa deliberazione della giunta stessa. Con lo stesso provvedimento viene determinata l'incidenza percentuale delle spese di manutenzione a carico di ciascun contitolare.

Art. 31.

Agibilità delle aree

Eseguito l'apprestamento della pista, il titolare del benestare deve comunicare all'ente competente ed all'amministrazione regionale l'ultimazione dei lavori.

La comunicazione deve essere accompagnata da una relazione di un tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale, attestante la conformità delle eventuali strutture realizzate al progetto approvato nonché l'osservanza delle prescrizioni contenute nel parere espresso dalla commissione di cui al precedente art. 29.

Entro un anno dall'apertura al pubblico esercizio, la giunta regionale provvede alla nomina del collaudatore, nella persona di un esperto di piste da sci nominato dalla F.I.S.I. (Federazione italiana sport invernali).

Art. 32.

Assunzione della manutenzione

Ove la pista non presenti, anche temporaneamente, per qualsiasi ragione, i requisiti di percorribilità previsti, il titolare deve provvedere ad apporre, sia sulla pista che alle stazioni degli impianti di risalita adducenti alla pista, appositi avvisi.

Il titolare della pista ha l'obbligo di curare che la stessa, durante il periodo di innevamento, sia munita della prescritta segnaletica e mantenga le caratteristiche ed i requisiti tecnici voluti dalla presente legge.

In caso di prolungata e ripetuta negligenza, l'ente competente o, in via sostitutiva, il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale ai trasporti, dispongono la revoca del benestare.

Art. 33.

Apertura dell'esercizio

Gli impianti destinati alla sola risalita di sciatori, possono essere aperti al pubblico esercizio quando almeno una delle piste servite dall'impianto stesso sia idonea sia per le condizioni del fondo, sia per quelle metodologiche, alla pratica dello sci.

Art. 34.

Riconoscimento delle piste esistenti ed elenco ufficiale

Chi intende ottenere il riconoscimento di una pista già esistente dovrà presentare domanda all'assessorato regionale ai trasporti, tramite l'ente competente, allegando la documentazione prevista dal precedente art. 27.

Il riconoscimento e la classificazione delle piste sono effettuati con deliberazione della giunta regionale, previo accertamento da parte della commissione consultiva di cui al precedente art. 29 della sussistenza dei requisiti tecnici previsti al precedente art. 26, ed, in particolare, per le opere di nuova realizzazione, della rispondenza al progetto approvato dalla giunta regionale.

Con la deliberazione di cui al precedente comma, è ordinata l'iscrizione della pista in un elenco ufficiale istituito e conservato presso l'assessorato ai trasporti della Regione, cui spetta la vigilanza ed il controllo delle piste medesime.

Nell'elenco di cui sopra dovranno essere indicati i titolari del benestare, le caratteristiche tecniche della pista e gli eventuali limiti di durata.

Su richiesta degli interessati o d'ufficio, l'amministrazione regionale può disporre periodiche revisioni della pista.

Art. 35.

Segnaletica

La segnaletica delle piste deve essere conforme a quella riportata dalla normativa UNI - Ente nazionale italiano di unificazione.

Art. 36.
Soccorso

Chi gestisce gli impianti di risalita ed il titolare delle piste, devono assicurare i primi soccorsi agli infortunati ed il trasporto degli stessi alla più vicina guardia medica.

Capo II

NORME PER LA CIRCOLAZIONE SULLE PISTE

Art. 37.
Regolamenti comunali

I comuni del Lazio, nei quali esistono piste da sci, sono tenuti ad includere nei propri regolamenti di polizia urbana, norme relative alla circolazione degli utenti su tali piste allorché non siano riservate a competizioni agonistiche.

Le norme debbono adeguarsi ai principi indicati nella presente legge.

Art. 38.
Comportamento e velocità degli sciatori

Gli sciatori debbono comportarsi in modo da non costituire pericolo per le persone ed intralcio per gli altri sciatori.

Nelle piste da sci è obbligatorio che lo sciatore regoli la velocità in modo che — tenute presenti la propria perizia, le condizioni della pista, le difficoltà del tracciato, la visibilità ed in ogni altra circostanza — essa non costituisca pericolo per la sicurezza personale e degli altri sciatori od intralcio alla circolazione di altri mezzi.

Art. 39.
Precedenza in senso verticale e sorpasso

Nelle piste da sci la precedenza spetta a colui che circola a valle rispetto a colui che viene da monte sicché questo ultimo deve curare di evitare investimenti e collisioni.

Colui che intende sorpassare deve assicurarsi di avere spazio sufficiente per eseguire la manovra, tenendo presenti l'abilità e la velocità di coloro che precedono, la larghezza e praticabilità della pista ed ogni altro utile elemento. Egli è responsabile del rischio delle conseguenze del sorpasso, salvo che il sorpassando, da fermo, si metta improvvisamente in movimento.

Colui che viene sorpassato deve cercare di facilitare la manovra evitando repentini ed anormali cambiamenti di direzione.

Il sorpasso deve avvenire normalmente sulla sinistra ed in caso di qualche difficoltà deve essere preceduto dal richiamo convenzionale « pista » a seguito del quale il sorpassato deve portarsi il più possibile sulla sua destra.

Art. 40.
Incrocio

Nell'incrocio di piste o tracciati dovrà essere riservata la precedenza allo sciatore che provenga da destra.

Art. 41.
Divieto di stazionamento

E' vietato sostare nelle gole, nei passaggi stretti, dietro i dossi e dovunque la visibilità, per chi sopraggiunge, è ridotta.

Se la fermata è inevitabile, per incidente, l'utente deve, appena possibile, abbandonare la pista e porsi al margine della stessa.

L'utente impossibilitato a muoversi deve segnalare a distanza e lo stesso obbligo a chiunque si trovi a passare, collocando in genere, due bastoni in croce.

Art. 42.
Obbligo di soccorso

In caso di incidenti cui conseguano danni alle persone, sia l'investitore che ogni altro utente che si trovi sul posto ha l'obbligo di fermarsi e di prestare i primi soccorsi.

Art. 43.
Divieti di transito sulle piste

E' vietato percorrere a piedi le piste di sci, salvi i casi di comprovata necessità.

E' vietato circolare sulle piste da sci con mezzi cingolati od altri mezzi di trasporto, sportivi o non sportivi, che non siano sci o che non servano espressamente per la sistemazione, la battitura od il rifacimento delle piste stesse.

Durante lo svolgimento delle gare è vietato a chiunque sia estraneo alle stesse, oltrepassare i limiti segnati da transenne, corde e bandiere, sostare sull. pista di gara o percorrerla.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44.
Sanzioni

In caso di violazione delle norme contenute nella presente legge o delle norme che disciplinano la costruzione o l'esercizio degli impianti a fune, si applicano le sanzioni previste dai regolamenti comunali di polizia urbana, le disposizioni del testo unico per la legge comunale e provinciale approvato dal regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, con le modalità di cui alla legge regionale 15 marzo 1978, n. 6, nonché quelle di cui alle leggi 3 maggio 1967, n. 317 e 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 45.
Norme transitorie e finali

Agli impianti di trasporto a fune in esercizio od in costruzione, continuano ad applicarsi le norme concessionarie già in vigore, se più favorevoli, fino a tre anni, dopo l'entrata in vigore della presente legge.

E' ammesso l'esercizio delle piste di discesa già esistenti anche in difetto dei requisiti previsti dalla presente legge, fino al rilascio dell'autorizzazione.

Tale esercizio avrà comunque termine entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiuque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 9 settembre 1983

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 1° settembre 1983.

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1983, n. **60**.

Modifiche allo statuto dell'I.R.S.P.E.L. (Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica e territoriale del Lazio) approvato con leggi regionali 18 febbraio 1974, n. 15 e 18 febbraio 1974, n. 16.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 30 *settembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 10 dello statuto è così sostituito:

« Art. 10. — L'assemblea provvede a:

a) fissare le linee generali di attività e di ricerche dell'istituto, in conformità agli indirizzi politico-programmatici della Regione;

b) eleggere i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti;

c) approvare il bilancio preventivo ed il programma annuale e pluriennale di attività;

d) approvare il conto consuntivo e la relazione sull'attività svolta;

e) fissare l'indennità per il presidente, per i componenti del consiglio di amministrazione e per i revisori dei conti;

f) approvare il regolamento interno dell'istituto, predisposto dal consiglio di amministrazione;

g) deliberare in merito all'acquisizione, alienazione e modificazione dei beni immobili dell'istituto;

h) deliberare ogni altro provvedimento ad essa attribuito dalle leggi e dai regolamenti ».

Art. 2.

La lettera *b)* del secondo comma dell'art. 13 dello statuto è così sostituita:

« *b)* predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, redatti in conformità a quanto indicato negli articoli 17 e 44 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, nonchè il programma annuale e pluriennale di attività e la relazione annuale di cui alla lettera *d)* del precedente art. 10, da presentare all'assemblea; ».

Art. 3.

Le lettere *f)* e *g)* del secondo comma dell'art. 13 dello statuto sono così sostituite:

« *f)* bandire i pubblici concorsi per l'assunzione del personale di ruolo provvedendo al suo inquadramento; nominare il direttore;

g) deliberare gli incarichi agli esperti, ai tecnici ed ai rilevatori; ».

Art. 4.

L'art. 16 dello statuto è così sostituito:

« Art. 16. - *Comitati tecnico-scientifici.* — Il consiglio di amministrazione può costituire per tempi determinati comitati tecnico-scientifici con il compito di esprimere pareri tecnici sui piani e sulle modalità di espletamento delle ricerche affidate all'istituto.

Tali comitati sono costituiti di volta in volta da un numero limitato di esperti esterni di chiara fama. Ne fanno parte, altresì, personale di ruolo di ricerca dell'I.R.S.P.E.L. (Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica e territoriale del Lazio) e funzionari della Regione designati di volta in volta dal presidente della giunta regionale su proposta dell'assessore regionale alla programmazione.

Il direttore dell'istituto partecipa ai lavori.

Nel provvedimento di costituzione devono essere specificati gli obiettivi e deve essere indicata la durata dei comitati. ».

Art. 5.

L'art. 18 dello statuto è così sostituito:

« Art. 18. - *Collegio dei revisori dei conti.* — Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Due revisori effettivi ed uno supplente sono eletti dall'assemblea tra i propri componenti. Un revisore effettivo ed uno supplente sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale, su designazione dell'assessore regionale al bilancio, scelti tra i funzionari regionali.

I revisori, che rimangono in carica per lo stesso periodo in cui rimane in carica l'assemblea, eleggono nel loro seno un presidente. ».

Art. 6.

Dopo il secondo comma dell'art. 19 dello statuto è inserito il seguente comma:

« Il parere del collegio sindacale è trasmesso all'assemblea prima dell'approvazione prevista alle lettere *c)* e *d)* del precedente art. 10. ».

Art. 7.

La lettera *a)* del primo comma dell'art. 21 dello statuto è così sostituita:

« *a)* dal contributo annuale per l'attività e per le spese ordinarie di funzionamento, nonchè per le spese di cui all'art. 2 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 40, erogato dalla regione Lazio, da determinarsi anno per anno con le singole leggi di bilancio. ».

Art. 8.

L'art. 22 dello statuto è così sostituito:

« Art. 22. — L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'assemblea entro il 30 settembre dell'esercizio precedente a quello di riferimento.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello di riferimento.

Essi debbono essere trasmessi al presidente della giunta regionale, unitamente al programma annuale e pluriennale di attività ed alla relazione sull'attività svolta, nonchè al parere espresso dal collegio dei revisori dei conti di cui al secondo comma del precedente art. 19, per gli adempimenti successivi di cui agli articoli 17 e 44 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, almeno trenta giorni prima delle rispettive date di presentazione dei bilanci e del conto consuntivo regionale al consiglio regionale. ».

Art. 9.

Norma transitoria

Le norme transitorie contenute nell'art. 25 dello statuto dell'I.R.S.P.E.L. (Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica e territoriale del Lazio) approvato con legge regionale 18 febbraio 1974, n. 15, si applicano nei confronti degli organi di cui all'art. 8 dello statuto stesso successivi a quelli di prima costituzione e cessano di avere vigore il 31 dicembre 1984.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 16 settembre 1983

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 14 settembre 1983.

(5902)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al **pubblico:**
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza **G. Verdi, 10;**
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.